

Tipologia: **LAVORO**
Protocollo: **2004316**
Data: **06/05/2016**

Oggetto: **part-time agevolato per lavoratori prossimi al pensionamento**
Riferimenti: **• Decreto Interministeriale 13.04.2016;**
• Art. 1, co. 284, L. 28.12.2015, n. 208
Allegati: **NO**

PART-TIME AGEVOLATO PER LAVORATORI PROSSIMI AL PENSIONAMENTO

Gentile Associato,

come noto il part-time agevolato è stato introdotto dalla legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e consente ai lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato del settore privato, in possesso di 20 anni di contributi e che matureranno i requisiti per andare in pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, di modificare l'orario di lavoro svolto. I lavoratori in oggetto, sulla scorta di un accordo con il datore di lavoro, possono trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, stipulando un contratto in misura oscillante tra il 40% e il 60% dell'orario pieno.

Viene previsto che il lavoratore percepisca in busta paga, in aggiunta alla retribuzione maturata per effetto dell'orario ridotto, un importo corrispondente ai contributi pensionistici datoriali, in genere pari al 23,81% della parte di retribuzione non più dovuta per effetto del taglio di orario. Tale somma è esente sia da contributi che da imposte.

Tre sono i presupposti per l'accesso al beneficio:

1. Innanzitutto il lavoratore interessato deve richiedere all'INPS, mediante un'istanza telematica se è in possesso del PIN, o rivolgendosi ad un patronato oppure recandosi presso uno sportello dell'Istituto, la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018.
2. Una volta ottenuta l'attestazione, il lavoratore ed il datore di lavoro sottoscrivono un contratto di riduzione dell'orario di lavoro che sarà denominato "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", nel quale sarà anche indicata la misura della riduzione dell'orario di lavoro che, come detto, può variare tra il 40 ed il 60%.
3. Il datore di lavoro deve trasmettere il contratto alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. Entro i 5 giorni lavorativi successivi, la DTL rilascia o nega il provvedimento di accesso al beneficio.

Acquisito il provvedimento o decorsi inutilmente cinque giorni, il datore di lavoro trasmette istanza telematica all'INPS che, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità delle risorse finanziarie, entro i cinque giorni successivi, ne comunicherà l'accoglimento o il rigetto.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Una volta accolta l'istanza, la contribuzione figurativa e, più in generale, gli effetti del contratto, decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento.

La durata del contratto sarà pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Al momento della cessazione del rapporto part-time agevolato il datore di lavoro deve comunicare l'avvenuta cessazione all'INPS e alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Il decreto tiene conto della sussistenza dei requisiti in capo al lavoratore per ciascuna delle annualità oggetto del nuovo contratto part time, riconoscendo tali agevolazioni nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.

Il decreto, trasmesso alla Corte dei Conti, diventerà operativo dopo la relativa registrazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Vengono espresse perplessità sul n. 108 del 20 aprile 2016 de "Il Sole 24 Ore" sulla tempistica di ricezione del certificato attestante la sussistenza dei requisiti contributivi per coloro i quali abbiano avuto una carriera contributiva eterogenea. In linea di massima, qualora le condizioni fossero ideali, si necessiterebbe di circa 15-20 giorni per ottenere il via libera alla seconda fase, ovvero quella della conversione del contratto da full time a part time.

Secondo la circolare 7 della "Fondazione studi dei consulenti del lavoro", potrebbe non bastare l'attuale certificazione Ecocert utilizzata per documentare il diritto alla pensione, ma dovrebbe essere invece utilizzato un modello *ad hoc*.

per **AGISCO**

I Consulenti del lavoro

Avv. E. Claudio SCHIAVONE Rag. Antonio PALMISANO